

ERRATE LE GRADUATORIE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE 150 ORE PER DIRITTO ALLO STUDIO.



FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS

del Prof. **BARTOLO DANZI** - Segretario Provinciale e Regionale

UNAMS-SCUOLA PUGLIA

(Federazione Nazionale Gilda/UNAMS)

- ORGANISMO SINDACALE AUTONOMO -

Molti sono gli esclusi dal beneficio delle 150 ore per diritto allo studio nella provincia di Bari, anche chi in passato ne aveva già usufruito.

L' U.S.P. di Bari ha stilato due graduatorie per quanto concerne il personale a **tempo determinato** distinguendo in una quello con incarico annuale sino al **30 Giugno** e nell'altra quello sino al **31 Agosto**.

La normativa relativa alla fruizione dei permessi per diritto allo studio è ,però, rappresentata dal **Contratto Regionale dell'8.10.2003** concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi studio per la Regione Puglia e dal **D.P.R. 395/88**.

A parere dello scrivente **sindacato**, l' Amministrazione scolastica è incorsa in errore circa l'applicazione della predetta normativa in quanto:

1) non esiste differenza ai fini dei permessi in oggetto tra supplenti al 30 giugno e supplenti al 31 Agosto, conseguentemente le due graduatorie stilate non hanno ragion d'essere!

Infatti a mente dell' art.1 comma 2 del Contratto Regionale "*Può usufruire dei permessi il personale docente con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA'DIDATTICHE*". Quindi, non esiste alcun criterio di subordine tra i docenti con contratto sino al 30 giugno rispetto a quelli con contratto sino al 31 agosto.

2) Doveva essere approntata un'unica graduatoria in cui solo criterio doveva essere quello dell'anzianità di servizio e a parità di questo superava la più giovane età. Tutto ciò è avvalorato dalla inesistenza, sembra su scala nazionale, di graduatorie per la fruizione dei permessi di studio formulate con una tale distinzione.

3) L'art. 4, comma 2 dispone che "*Ogni CSA formerà più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di personale, di cui al precedente art. 2, secondo il seguente ordine di priorità: a,b,c,d,e . A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento, per ciascuna categoria, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, all'età anagrafica.*"

4) L'assegnazione delle priorità non è data dalla tipologia di contratto del docente(a tempo indeterminato o tempo determinato) o ancora più errato al 31 agosto o 30 giugno, bensì dalla tipologia del corso;

5) "*a seconda delle tipologie di personale di cui al precedente art. 2*" si riferisce infatti, esclusivamente ,all'ordine e grado della scuola di appartenenza e non anche alla tipologia di contratto;

6) la frase "*a parità di condizione*" va interpretata nel senso che solo a **parità di tipologia** di corso bisogna dare precedenza ai **docenti di ruolo**, per cui costituisce un'interpretazione completamente errata quella secondo cui, fissato un ordine di scuola, deve essere data priorità assoluta ai docenti di ruolo indipendentemente dalla tipologia di corso che devono seguire e ,successivamente, esaurita completamente la graduatoria di questi, debba essere stilata una seconda graduatoria dei docenti non di ruolo (tra l'altro, come riportato sopra, a sua volta indebitamente distinta a seconda della durata del contratto).

Una corretta interpretazione, invece, prevede che, fissato un ordine di scuola, sia stilata un'unica graduatoria che abbia come unico punto di partenza la **tipologia di corso** e solo all'interno di esso si deve dare priorità ai docenti di ruolo, fermo restando che non possa essere operata **alcuna distinzione** nella durata del contratto tra i docenti non di ruolo. Un esempio di esatta

AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE AI SENSI DELL'ART.25 L.300/1970

applicazione delle normative per i permessi studi è data dall' USP di Padova che ha operato un lavoro davvero ammirevole!.

Sono, inoltre, state concesse dall'USP di Bari 150 ore ad alcuni docenti di ruolo o a docenti al 31 agosto, si badi bene, **per corsi a distanza**.

L'integrazione al **Contratto Regionale del 23/10/06** riporta che priorità ASSOLUTA, quest'anno, deve essere data a chi (sicuramente non di ruolo) ha fatto istanza per la frequenza dei **corsi speciali abilitanti**, pur superando la quota del 15%.